COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E MOBILITA'

UFFICIO VIABILITA', ZTL, OCCUPAZIONI E SEGNALETICA STRADALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Corradin Daniela

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 348 DEL 02/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI AUTOCARRO AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T – DITTA MOVIMENTAL SOCIETA' COOPERATIVA C.O.P. FINO AL 30.09.2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che con richiesta Prot. 69240 del 29.09.2021, la **Ditta MOVIMENTAL SOCIETA' COOPERATIVA COP** con sede a Pagani (SA) Via Caduti di Superga n. 18, **ha chiesto autorizzazione in deroga al transito di autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 t., per operazioni di carico e scarico al fine di effettuare consegne in vie diverse della città;**
Ritenuto di concedere il citato provvedimento autorizzativo **fino al 30.09.2022;**
Visto l'art. 7 comma 1 del Codice della Strada: D. L.vo n. 285/1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali: D.L.vo n. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 34 del 31 luglio 2019, con il quale, al sottoscrittore del presente atto, vengono conferite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 del **Settore Sicurezza, Polizia Locale, Trasporti e Mobilità**;
Visto il Decreto dirigenziale n. 40 del 25/03/2021 con il quale è stato nominato Responsabile di questa tipologia di procedimenti il Vice Commissario Daniela Corradin;

ORDINA

1. in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. autorizzando la circolazione sul territorio comunale nelle strade periferiche e centro del capoluogo, ZTL compresa, dei veicoli:

AUTOCARRO IVECO targato FX258WE peso complessivo t. 7,5

a. dovranno essere rispettate le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno in corso, stabilite dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;

b. i veicoli autorizzati dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico fruendo delle aree appositamente istituite. Nel caso in cui necessiti effettuare operazioni con sosta su spazi diversi da quelli indicati, dovrà essere avanzata specifica domanda di occupazione spazio pubblico;
c. i veicoli autorizzati potranno transitare nelle seguenti fasce orarie: **06.30-12.00, 13.30-18.30** dei soli giorni feriali, **eccetto il martedì quale giorno di mercato ed il sabato;**
d. all'interno della Zona a Traffico Limitato ZTL dovranno essere osservati i seguenti fasce orarie: **7.30 – 10.30 / 14.00 – 17.00**
d. nel periodo scolastico da settembre a giugno il transito viene autorizzato **dopo le ore 08.30 e fino alle 12.00 e dalla 13.30 alle 18.30;**
e. l'accesso ed il transito dovrà essere limitato, di volta in volta, ad un solo veicolo;
Il veicolo autorizzato non dovrà costituire pericolo od intralcio alla circolazione stradale, né tanto meno provocare la chiusura, seppure temporanea delle Vie autorizzate, con totale esonero dell'Amministrazione Comunale concedente da qualsiasi responsabilità, per eventuali danni causati a terzi.
E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il presente provvedimento ha validità dalla data di pubblicazione fino al 30/09/2022

2. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 7 del decreto Legislativo n. 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1199/1971.
3. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali
4. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti".
5. Di dare atto che, con la pubblicazione sul sito nell'Amministrazione Trasparente, vengono assolti gli obblighi informativi ai destinatari sugli effetti dell'atto.
6. Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà consegnato alla Ditta richiedente per l'ottemperanza della stessa e per esibirla a richiesta delle autorità competenti.
Copia della presente deve essere a bordo del veicolo interessato.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale